



COMUNE DI CREMOSANO
Provincia di Cremona

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA SOSTA
NEGLI “STALLI ROSA”, DESTINATI AI VEICOLI
ADIBITI AL SERVIZIO DELLE DONNE IN STATO DI
GRAVIDANZA O DI GENITORI CON UN BAMBINO DI
ETA’ NON SUPERIORE A DUE ANNI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. .

33 del 19.11.2025

del Pubblicato in

25.11.2025

10.12.2025

Albo Pretorio dal _____ al _____

INDICE

Articolo 1. *FINALITA'*

Articolo 2. *FONTI NORMATIVE*

Articolo 3. *DEFINIZIONI*

Articolo 4. *OGGETTO*

Articolo 5. *SOGGETTI*

Articolo 6. *MODALITA' DI RILASCIO*

Articolo 7. *SANZIONI*

Articolo 8. *ENTRATA IN VIGORE - NORME FINALI*

ARTICOLO 1

FINALITA' - OGGETTO

1. L'Amministrazione Comunale riconosce l'elevato valore della maternità e, a tal fine, promuove una politica di sostegno alla famiglia e sostiene una cultura fondata sul riconoscimento e sul rispetto delle imprescindibili funzioni di cura e di assistenza delle donne e dei genitori all'interno della famiglia stessa e della società.
2. L'Amministrazione, riconoscendo il chiaro interesse pubblico al miglioramento della qualità della vita, intende istituire i "parcheggi rosa" di cortesia per le donne in stato di gravidanza e per genitori con prole neonatale, al fine di favorirne la mobilità, laddove è difficoltoso reperire un posto per l'auto.
3. Il presente Regolamento delinea la tipologia e le modalità per la richiesta ed il rilascio del permesso di sosta sul territorio del Comune di Cremosano, negli stalli riservati ed istituiti ai sensi dell'articolo 7 del Codice della Strada.

ARTICOLO 2

FONTI NORMATIVE

1. Le fonti normative in materia sono le seguenti:
 - a) Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), articolo 7.
 - b) Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), articolo 188-bis¹, introdotto dal decreto legge n. 121/2021 (convertito in legge n. 156/2021).

ARTICOLO 3

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si definiscono:
 - *donne in stato di gravidanza*: donne munite di adeguata certificazione medica rilasciata da professionisti sanitari, sia afferenti a strutture pubbliche che a strutture private, attestanti le generalità della donna, la data presunta del parto ed ogni elemento utile al fine di certificare lo stato di gravidanza;
 - *genitori con un bambino di età non superiore ai due anni*: i soggetti che siano in grado di certificare, attraverso apposita documentazione anagrafica, la genitorialità di un figlio/a di età non superiore a due anni;
 - *stallo rosa*: area di sosta riservata alle categorie oggetto del presente Regolamento,

¹ **Art. 188 bis.**

Sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni

1. Per la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni gli enti proprietari della strada possono allestire spazi per la sosta, mediante la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di tali soggetti secondo le modalità stabilite nel regolamento.

2. Per usufruire delle strutture di cui al comma 1, le donne in stato di gravidanza o i genitori con un bambino di età non superiore a due anni sono autorizzati dal comune di residenza, nei casi e con le modalità, relativi al rilascio del permesso rosa, stabiliti dal regolamento.

3. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2, o ne fa uso improprio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344.

4. Chiunque, pur avendone diritto, usa delle strutture di cui al comma 1 non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173.

individuare attraverso apposita segnaletica orizzontale e verticale, così come previsto dal vigente Codice della Strada (D. L.vo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i.) e del relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.);

- *permesso rosa (permesso)*: tagliando con impresso il pittogramma che rappresenta le due condizioni di possibile utilizzo dello stallone rosa, ovvero donna in stato di gravidanza e/o genitore con un bambino di età non superiore a due anni (di cui al Decreto Ministeriale 07.04.2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile). Il permesso rosa deve avere le caratteristiche definite, nelle more di adozione delle disposizioni al riguardo da parte del competente Ministero, dalla delibera di Giunta Comunale, che verrà adottata entro 30 giorni dall'approvazione del presente Regolamento. Nello medesimo permesso devono essere riportati nome e cognome della persona, cui lo stesso verrà intestato ed un numero progressivo univoco, assegnato dal Comando di Polizia Locale riportante l'anno del rilascio oltre alla data di scadenza del permesso stesso. Al permesso deve essere apposta l'etichetta anti contraffazione del Comune di Cremosano. Il permesso rilasciato ha validità solo per il territorio comunale (a meno di disposizioni diverse da parte di altri Enti).

ARTICOLO 4

OGGETTO

1. Le presenti norme si applicano ai “*Parcheggi Rosa*”, istituiti con apposita ordinanza viabilistica nelle aree di proprietà comunale. Il presente regolamento comunale si applica alle aree di sosta individuate con Deliberazione della Giunta Comunale attuativa del presente provvedimento normativo.
2. Le aree di sosta riservate, di cui al precedente articolo, sono delimitate da una segnaletica orizzontale di colore giallo, con all'interno il pittogramma ministeriale, e contraddistinte da segnaletica verticale, come stabilito dalle vigenti norme del Codice della Strada, oltre che dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 7 aprile 2022. La dimensione minima dell'area di sosta è regolata dal Regolamento di Esecuzione di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.).

ARTICOLO 5

SOGGETTI

1. Gli stalli di sosta riservati sopra descritti possono essere utilizzati esclusivamente dai soggetti intestatari, muniti di apposito permesso, come disposto dalla normativa vigente. Il rilascio del predetto permesso è vincolato alla presenza di almeno uno dei seguenti requisiti soggettivi:
 - Essere donna residente del Comune di Cremosano ed in fase di gestazione o di puerperio sino al compimento dei 2 anni del bambino;
 - Essere genitore residente del Comune di Cremosano di un bambino di età non superiore ai 2 anni. Sono equiparati i genitori affidatari e/o adottivi di bambini di età inferiore agli anni due.
 - essere in possesso di titolo abilitativo alla guida (patente di tipo “B” o superiore).

ARTICOLO 6

MODALITA' DI RILASCIO DEL PERMESSO ROSA

1. I soggetti, in possesso dei requisiti sopra indicati, possono presentare istanza mediante la compilazione di apposito modulo, compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto, pena la non ammissibilità della domanda.
2. Al modulo di richiesta vanno allegati i seguenti documenti:
 - certificato del medico curante attestante lo stato di gravidanza; autocertificazione rilasciata ai sensi di legge;
 - documento d'identità del richiedente;
 - due foto tessera dell'intestatario del pass.
3. In sede di domanda, il richiedente dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, il possesso di tutti i requisiti di cui al primo comma del precedente articolo, nonché il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del GDPR e del D. L.vo. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i.. La richiesta del contrassegno potrà essere inoltrata fino al termine della gravidanza. A coloro che presenteranno la richiesta dopo la nascita della prole verrà rilasciato il contrassegno per il tempo rimanente ovvero fino a quando il figlio raggiunge l'età di 2 anni.
4. Le domande di cui al presente articolo possono essere presentate presso il Comando di Polizia Locale.
5. Il rilascio del permesso avverrà mediante ritiro presso il Comando di Polizia Locale durante l'orario di apertura al pubblico.
6. Nel momento in cui, per qualsiasi ragione, i requisiti previsti dalla normativa vigente, che hanno consentito il rilascio del permesso, vengano meno, i titolari dovranno provvedere alla restituzione dello stesso in un tempo massimo di giorni 30 dalla decadenza dei requisiti. Detto periodo non costituisce una proroga del permesso.
7. Il rilascio del pass rosa non prevede costi per il richiedente.
8. E' richiesta la presenza in auto della persona che usufruisce dell'agevolazione.

ARTICOLO 7

SANZIONI

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art. 188-*bis* del vigente Codice della Strada.
2. Gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del D. L.vo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. e il personale incaricato delle funzioni di accertamento delle violazioni in materia di sosta a norma dell'art 12-*bis*, del suddetto Decreto Legislativo, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente regolamento.

ARTICOLO 8

ENTRATA IN VIGORE – NORME FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Il presente Regolamento viene pubblicato sull'Albo Pretorio online dell'Ente ed in

“Amministrazione Trasparente”, sezione “Disposizioni generali”, sotto-sezione “Atti generali”.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio a quanto stabilito dalle vigenti norme in materia.
4. Il presente Regolamento determina l'automatica abrogazione di ogni disposizione eventualmente esistente in materia.